

FOGLIO INFORMATIVO
Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

Vers. N. 2 del -10/04/2019
INFORMAZIONI SUL CONFIDI
UNI.CO. s.c.

Capitale sociale € 11.294.805 al 31/12/2017

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona

E-mail: uni-co@legalmail.it

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01422550424 REA n. 130141

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:

nome: _____ qualifica(dipendente, agente, altro..) _____

Iscritto all'Albo/Elenco: _____ con provvedimento n. _____ del _____

telefono: _____ e-mail: _____

Telefono 071 - 2900254 – Fax 071 - 8853404

sito internet: www.uni-co.eu

Partita IVA 01422550424

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

UNI.CO S.C. è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore dei soci. Tali garanzie sono a prima richiesta su finanziamenti bancari di cassa o su crediti di firma, anche sotto forma di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (socio), per capitale, interessi e delle spese. Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con gli Istituti finanziatori.

La garanzia rilasciata a favore degli Istituti Finanziatori è regolata da specifiche convenzioni. In altri termini, il finanziamento richiesto dal socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Nel caso in cui il socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/l'Istituto finanziatore procederà all'escussione del debito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, UNI.CO S.C. acquisisce il diritto di rivalersi sul socio e sui terzi garanti per le somme pagate.

AMMISSIONE SOCIO

Per ottenere la garanzia di UNI.CO S.C. il soggetto deve acquisire la qualità di socio. All'uopo lo stesso presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni. (vedi Tassa di Ammissione).

La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale. L'impresa potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di UNI.CO S.C..

PRESTAZIONE DI GARANZIA

La garanzia rilasciata da UNI.CO S.C. è una garanzia variabile con copertura fino al 100% dell'importo deliberato. La garanzia risponde sull'importo della quota di capitale residua alla data di insolvenza oltre interessi contrattuali ed eventuali spese legali relative alle azioni di recupero. UNI.CO S.C. non risponde comunque oltre il massimale di garanzia deliberato.

La delibera di UNI.CO S.C. per il rilascio della garanzia verte sulla valutazione del merito creditizio (scoring interno) dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare UNI.CO S.C. valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità reddituale dell'attività svolta e le prospettive di sviluppo degli investimenti effettuati o da realizzare e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione. In considerazione di tali elementi UNI.CO S.C. si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di garanzia per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

Per le delibere di garanzia accolte positivamente, UNI.CO S.C. si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione dei finanziamenti erogati dagli Istituti finanziatori ai soci; la garanzia rilasciata si intende pertanto a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa al beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.

In caso di garanzie prestate a favore del socio, concorrenti con la garanzia del Confidi, si sottolinea che le fideiussioni prestate dal Confidi sono distinte e separate rispetto alle garanzie concorrenti, ciò in ragione dell'assenza di interesse comune tra lo scopo mutualistico perseguito dal Confidi e le prestazioni di garanzie da parte di terzi, con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia e quant'altro previsto dal Confidi medesimo.

Ai sensi della Circ. n. 268 del MCC relativa al "Piano di Trasparenza" si precisa che, codesto Confidi opera con il Fondo Centrale di Garanzia Medio Credito Centrale e che, qualora il socio richieda esplicitamente l'intervento del Fondo, verrà valutata l'ammissibilità a tale intervento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSA DI AMMISSIONE

Nel caso di nuovi soci è previsto il versamento di Euro 30,00 come tassa di ammissione.

COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA GARANZIA

I diritti di segreteria per richiesta garanzia sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta della richiesta di garanzia e sono riconosciuti a UNI.CO S.C. al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico.

I diritti di segreteria vengono calcolati sull'importo richiesto come finanziamento, in base alla seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO A SCAGLIONI	In sede	Soglia minima *	Fuori sede	Soglia minima *
da 0 a 15.000,00	0,66%	55,00 €	1,13%	86,00 €
da 15.001 a 50.000	0,55%	99,00 €	0,88%	170,00 €
da 50.001 a 100.000	0,44%	275,00 €	0,70%	440,00 €
da 100.001 a 200.000	0,33%	440,00 €	0,53%	700,00 €
da 200.001 a 400.000	0,22%	660,00 €	0,34%	1.060,00 €
da 400.001 a 800.000	0,16%	880,00 €	0,22%	1.360,00 €
da 800.001 a 1.500.000	0,11%	1.280,00 €	0,15%	1.760,00 €
da 1.500.001 in poi	0,09%	1.650,00 €	0,15%	2.250,00 €

* Le cifre si riferiscono alle soglie minime applicabili per ogni scaglione di finanziamento al di sotto delle quali non si può scendere. Pertanto, per ogni scaglione, e per i finanziamenti compresi dai minimi e massimi dovrà essere applicata la % provvigionale corrispondente. Qualora l'importo calcolato con quella % sia inferiore alla soglia minima indicata dovrà in ogni caso essere applicata la cifra relativa a quella soglia.

- In caso di revisione fidi a revoca non viene calcolato l'importo sopra illustrato;
- In caso di pratica Antiusura, che deriva da pratica ordinaria, non vengono richiesti i diritti di segreteria per richiesta garanzia, in quanto già versati nella precedente pratica ordinaria;
- In caso di pratica che richieda un "Cambio banca" rispetto ad una precedente pratica di garanzia già deliberata, non si richiedono diritti di segreteria per richiesta di garanzia;
- In caso di delibera negativa da parte della Cooperativa o di rinuncia del socio prima della delibera, vengono rimborsate al socio il 50% dei diritti di segreteria per richiesta garanzia già sostenuti dallo stesso, in tutti gli altri casi (es. Respinto dalla Banca) non viene rimborsato nulla al socio;
- In caso di "Grandi Imprese" così come definite dalla Comunità Europea, all'importo sopra calcolato verrà aggiunto, solo in caso di prima richiesta garanzia, un importo fisso pari a 81,60 euro.

COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE SOSTENUTE (art. 27 dello Statuto)

I diritti di segreteria sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa nel corso della valutazione della richiesta di garanzia.

I diritti di segreteria vengono calcolati sull'importo richiesto come finanziamento in base alla seguente tabella:

Importo finanziamento	Da 0 a 10.000	Da 10.001 a 25.000	Da 25.001 a 50.000	Da 50.001 a 100.000	Da 100.001 a 200.000	Da 200.001 a 400.000	Da 400.001 a 800.000	Da 800.001 in poi
Diritti	57,50€	69,00€	86,25€	115,00€	143,75€	172,50€	201,25,€	230,00€

Queste somme vanno richieste al momento dell'erogazione e potranno essere eventualmente integrate in caso di ulteriori e sopraggiunti costi.

In caso di revisione Affidamenti a revoca i diritti di segreteria vengono calcolati in base alla seguente tabella:

Importo finanziamento	Da 0 a 10.000	Da 10.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 in poi
Diritti	57,50€	86,25€	115,00€	143,75,€

In caso di Cambio Banca relativa ad una precedente pratica deliberata dal Confidi, i diritti di segreteria per spese sostenute vengono aumentate di 50,00€; in ipotesi di annullamento della garanzia da parte del Confidi per inosservanza dell'Istituto di Credito alle clausole di validità poste in delibera e/o in convenzione, i diritti di segreteria per spese sostenute NON verranno rimborsati.

COME VIENE CALCOLATA LA COMMISSIONE DI GARANZIA

La commissione di garanzia è determinata in funzione dell'importo della garanzia, della sua tipologia e della durata.

La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento o del rinnovo dell'operazione mediante bonifico bancario a UNI.CO S.C..

In ogni caso l'importo delle commissioni di garanzia non può essere inferiore a 50,00 Euro.

La commissione a favore del confidi viene calcolata come segue:

OPERAZIONE	ORDINARIO	STRAORDINARIO	LEASING
* A breve termine	min 1.70% - max 3.85%	min 1.18% - max 3.19%	
** A medio termine	min 2.43% - max 6.84%	min 1.69% - max 5.66%	min 1.94% - max 5.99%
*** A lungo termine	min 4.24% - max 10.98%	min 2.95% - max 9.08%	min 3.74% - max 10.10%

* durata fino a 18 mesi

** durata da 24 a 60 mesi

*** durata da 72 a 300 mesi

Per periodi intermedi si applicano le commissioni dello scaglione immediatamente precedente (es 20 mesi si applica lo scaglione del periodo di 18 mesi).

Si elencano inoltre le ulteriori casistiche che determinano variazioni degli importi indicati in tabella:

- In caso di leasing l'importo dell'acconto non va considerato nei calcoli delle commissioni da versare;
- In caso di Affidamenti, nuovi o revisioni annuali, la commissione totale di garanzia annua è calcolata sull'importo garantito in base alla seguente tabella:

SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico
COMMISSIONE linea Ordinaria	1.59%	1.70%	1.80.%	1.91%	2.12%	2.44%
COMMISSIONE linea Straord.	0.80%	1.06%	1.33%	1.59%	1.86%	2.12%

- Nel caso in cui il finanziamento non sia assistito da controgaranzia gli importi indicati sopra subiranno un aumento del 34%

Si precisa che, le commissioni di garanzia saranno applicate anche in caso di moratorie, procedura di accodamento rate, ristrutturazione dei mutui, prolungamenti dei piani di ammortamento e più in generale nei casi di rinegoziazioni che comportino un aumento del rischio per UNI.CO S.C. rispetto alla garanzia originariamente rilasciata.

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO SU LINEA STRAORDINARIA

Il contributo su linea Straordinaria è richiesto solo in caso di rilascio garanzia con FCG è calcolato sulla quota garantita da UNI.CO S.C.. Il contributo si intende a fondo perduto e non è restituibile alla scadenza del finanziamento. E' determinato in base allo scoring e alla dimensione aziendale per la quale è prevista una commissione che il Confidi è tenuto a versare obbligatoriamente al FCG:

SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico
A breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	2,00%
A medio termine	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4,00%

Cui si aggiunge

DIMENSIONE AZIENDALE	Micro	Piccola	Media
COMMISSIONE	0,25%	0,50%	1,00%

La commissione sul DIMENSIONALE AZIENDALE è dovuta anche in caso di linea ordinaria con controgaranzia FCG e NON è DOVUTA nei seguenti casi: a) *Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; b) *Imprese femminili*; c) *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*; e) *Imprese sociali*; f) *Imprese di autotrasporto*; g) *Start-up innovative e Incubatori certificati*, h) *Operazioni di Microcredito D.M. 18/03/2015*; i) *Procedura di Allungamento*.

Solo per le "Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata" la commissione è dovuta nella misura del 2,00% senza alcuna esenzione.

In caso di affidamenti a scadenza, il contributo viene versato all'atto della prima operazione e ad ogni successivo rinnovo.

Si precisa che: **Diritti di Segreteria per spese sostenute, Commissioni di garanzia e Contributo su linea straordinaria, essendo voci di costo, una volta versate non potranno in nessun caso essere restituite né parzialmente né integralmente. Resta fermo quanto sopra previsto per la voce Diritti di Segreteria per richiesta Garanzia.**

COMMISSIONI SOSPENSIONE

La commissione di sospensione viene calcolata all’atto del rilascio di autorizzazione a sospensione temporanea e/o allungamento del piano di ammortamento. La commissione di sospensione è formata da due parti:

- una parte proporzionale
- una parte fissa.

La parte proporzionale è pari allo 0,6% (base annua) del rischio in essere e viene ponderata per la durata della sospensione.

La parte fissa (diritti di segreteria) è in funzione del capitale residuo ed è data dalla seguente tabella:

da 0 sino a 10.000€	50,00€
da 10.001 sino a 50.000€	75,00€
da 50.001 in poi	100,00€

Nei casi di sospensione senza allungamento della durata verrà richiesta unicamente la parte fissa (diritti di segreteria).

CAUZIONI

A seguito di valutazioni del merito creditizio, potrebbe essere richiesta, per casi particolari, da parte dell’organo deliberante e in accordo con il Socio, l’acquisizione di una cauzione.

AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie da versare in caso di richiesta di garanzia sono calcolate secondo la seguente tabella

SCORING	L.O. Controgarantita	L.O. non Controgarantita	Linea Straordinaria	Antiusura	POR ATI
Ecc/Buo/Dis/Suf	4%	5%	1%	non erogabile	2%
Mediocre	7%	8%	1%	3.5%	2%
Critico	8%	9%	1%	4%	2%

Le azioni ordinarie da versare in caso di richiesta di mutuo sono pari al 3% del finanziamento o all’1% in caso di Linea F.C.G. Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82, l’importo da versare sarà arrotondato per eccesso, e comunque l’importo minimo da sottoscrivere è pari ad Euro 258,20.

In ipotesi di “Grandi Imprese”, in luogo delle azioni ordinarie, verranno conteggiate, con lo stesso metodo di calcolo, le cauzioni.

INFORMAZIONI AL SOCIO

Il socio è al corrente che:

- non sono richieste altre voci di costo al di fuori di quanto sopra;
- l’impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell’impegno effettuata con l’emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell’operazione in richiesta.
- Nel caso di cliente persona fisica (non socio) è previsto al momento della richiesta di garanzia o di accollo di precedente garanzia la trasformazione delle azioni in deposito cauzionale, salvo ulteriore versamento di.....

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, i Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate (il Confidi si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui al § ... della precedente Sezione, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia). Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l’obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione. La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l’obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest’ultimo può presentare Reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: “Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 30 gg. . Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D’Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO S.C. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l’accesso all’ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un’azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell’art.84 del D.L. 69/2013, **pena l’improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all’ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l’applicabilità dell’art.20 c.p.c. .

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il sottoscritto _____

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell’azienda _____ dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all’A.B.F.(in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF; dichiara inoltre di aver visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il contratto definitivo verrà consegnato per la sua accettazione e sottoscrizione presso l’Istituto di Credito erogante in quanto la determinazione da parte del Confidi delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un’istruttoria.

Data _____

Firma _____

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D’Italia del 18 giugno 2009 recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D’Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

³ D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1 .

LEGENDA

Debitore Principale e debitore garantito: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (avallo, delegazione di pagamento, etc.) in favore del debitore principale.

Creditore Beneficiario: è il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito e in favore del quale è rilasciata la garanzia.

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Escussione della garanzia: Pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della banca, limitatamente all'escussione della garanzia al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**)

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

ESTRATTO STATUTO SOCIALE

Art. 12 - OBBLIGHI DEL SOCIO Il socio è tenuto: a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale soprapprezzo; b) a comunicare al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti; c) a comunicare ogni variazione della propria sede legale e/o operativa; d) a comunicare ogni modificazione inerente la propria forma giuridica, i propri rappresentanti legali, il proprio oggetto sociale e le eventuali variazioni relative al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonché ogni notizia relativa ad un eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale; e) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali; f) a partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse della società; g) a fornire ogni informazione richiesta per meglio valutare il suo merito di credito.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per trasferimento dell'intera partecipazione azionaria, per scioglimento dell'Ente socio e/o la sua cancellazione dal registro delle imprese, e per morte del socio imprenditore individuale.

Art. 15 - RECESSO Il socio cooperatore ed il socio sovventore possono recedere esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata. Il socio, qualora non abbia in corso operazioni assistite dal Confidi, può inoltre recedere con un preavviso di tre mesi, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso. In tal caso il recesso può essere limitato alla luce della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi, conseguentemente il Consiglio di Amministrazione può rigettare la richiesta di recesso laddove essa non sia compatibile con le suddette esigenze, secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di vigilanza. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dalla società, il recesso diventa efficace solo con l'estinzione dei finanziamenti in essere garantiti dalla società.

Art. 16 - ESCLUSIONE Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio che: a) non abbia, o abbia perso, i requisiti previsti per la partecipazione alla società; b) venga sottoposto a procedura concorsuale; c) non adempia puntualmente al rimborso dei finanziamenti ottenuti mediante garanzie rilasciate dalla società; d) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali; e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la società; f) si renda moroso nell'integrale o parziale pagamento delle azioni sottoscritte, e dei corrispettivi dovuti alla società per le prestazioni ricevute; g) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale; h) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi della società. Nei casi previsti alle lettere c), e), f) il socio inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dal predetto invito, purché perduri lo stato di inadempienza. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione e deve essere tempestivamente comunicato al socio con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione mediante attivazione della procedura arbitrale, ai sensi del successivo art. 48, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - MORTE DEL SOCIO In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni secondo le disposizioni previste dal successivo art. 18. Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvederà alla liquidazione ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18 - RIMBORSO DELLE AZIONI I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, qualora non si verifichi la prosecuzione del rapporto sociale ai sensi del precedente art. 17, hanno diritto al rimborso delle azioni possedute. La liquidazione della partecipazione sociale, in misura non superiore all'importo delle azioni effettivamente versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato. Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla società non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione della propria partecipazione prima di aver provato d'aver adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso. Decorso due anni da quando sono divenute esigibili, le somme liquidate ai sensi del presente articolo ma non riscosse, sono devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. Il socio escluso deve richiedere il rimborso delle azioni entro un anno dalla comunicazione della delibera di esclusione; decorso tale termine senza che sia pervenuta al Confidi la richiesta di rimborso, il socio escluso decade dal diritto al rimborso.